

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 92/2022**  
**del 29 aprile 2022**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1536]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera nell'ambito di tale direttiva <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1973**: regolamento delegato (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4).».

2. Al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1372**: Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021 (GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1), rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51.».

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1372, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51, e (UE) 2021/1973 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.